STATUTO QUADRO **DELLE CONFRATERNITE** DELLA DIOCESI DI ANAGNI-ALATRI



Nuovo Statuto e Priorato delle Confraternite

Prot. n. 11/2021

Allo scopo di restituire slancio e vitalità a quelle espressioni originali della pietà popolare quali sono le Confraternite;

in ordine all'aggiornamento dello Statuto-quadro, approvato da S. E. Mons. Luigi Belloli l'8 dicembre 1998, richiesto dal cambiamento di epoca che viviamo e dalla nuova stagione di vita ecclesiale:

per favorire l'attività delle Confraternite e il loro saggio inserimento nella vita parrocchiale e diocesana:

avvalendomi delle facoltà concesse agli Ordinari a norma dei Canoni 301, 305 e 314 del Codice di Diritto Canonico.

APPROVO

il nuovo Statuto Diocesano delle Confraternite e

DECRETO

che sia adottato da tutte le Confraternite di questa Chiesa di Anagni-Alatri.

Affido a Maria Santissima, Stella della Evangelizzazione, ai nostri Patroni San Magno e San Sisto, a San Benedetto, patrono d'Europa, il cammino delle Confraternite e ad ognuna di esse auguro unità all'interno, intesa e comunione con la Chiesa, autenticità di testimonianza e frutti di vita.

Anaeni, 11 luglio 2021

Festa di San Benedetto abate, Patrono d'Europa

IL VESCOVO

+ Levenso lofte mon. Claudis R'etrolon

CHECK TO LOND

03012 Anagni (Frosinone) - Telefono 0775.727071 - Telefax 0775.739231

Saluto con particolare soddisfazione la seconda edizione dello Statuto-quadro delle Confraternite della Diocesi di Anagni-Alatri a 23 anni di distanza dalla prima pubblicazione approvata da Mons. Luigi Belloli, di felice memoria, l'8 dicembre 1998. Il cambiamento d'epoca e la nuova stagione di vita ecclesiale, con le accentuazioni e i risvolti conseguenti, hanno reso necessario tale aggiornamento, di cui ringrazio in modo particolare Mons. Alberto Ponzi, Vicario Generale, e il Diacono Massimiliano Floridi che l'ha sostituito come Delegato vescovile delle Confraternite.

Le Associazioni laicali delle Confraternite non sono un fatto trascurabile né sul piano numerico né per quello che hanno rappresentato storicamente né per l'apporto che possono ancora dare al futuro della vita pastorale. Fin dalle loro origini esse si sono presentate come una forma tipica di aggregazione laicale finalizzata al servizio sia della comunità ecclesiale sia del territorio in cui si trovano inserite.

Il Direttorio su pietà popolare e liturgia della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, al paragrafo n. 69 del Capitolo II ("Liturgia e pietà popolare nel Magistero della Chiesa"), presentando i soggetti della pietà popolare, così si esprime a proposito delle Confraternite:

"Soggetto ugualmente importante della pietà popolare sono pure le confraternite e altre pie associazioni di fedeli. Tra i loro fini istituzionali, oltre all'esercizio della carità e all'impegno sociale, è la promozione del culto cristiano: verso la Trinità, verso Cristo e i suoi misteri, la beata Vergine, gli Angeli, i Santi e i Beati, nonché il suffragio per le anime dei fedeli defunti.

Spesso le confraternite hanno, accanto al calendario liturgico,

una sorta di calendario proprio, in cui sono indicate feste particolari, gli uffici, le novene, i settenari, i tridui da celebrare; i giorni penitenziali da osservare e i giorni in cui svolgere processioni e pellegrinaggi o compiere determinate opere di misericordia. Hanno pure libri devozionali propri e peculiari segni distintivi, quali scapolari, medaglie, abitini e cinture, e talora luoghi di culto proprio e propri cimiteri.

La Chiesa riconosce le confraternite e conferisce loro personalità giuridica, ne approva gli statuti e ne apprezza le finalità e l'attività cultuale. Richiede tuttavia che questa, evitando ogni forma di contrapposizione o di isolamento, sia saggiamente inserita nella vita parrocchiale e diocesana".

A mio giudizio poco può essere aggiunto a questo testo abbastanza chiaro, se non alcune priorità richieste dal tempo che viviamo e dalla stagione ecclesiale in cui abbiamo la fortuna di vivere. Mi riferisco, prima di tutto, ad un impegno di formazione personale per cui ogni Consorella e ogni Confratello deve dar vita ad un processo positivo di costruzione o irrobustimento della propria personalità cristiana. Inoltre mi sembra necessario anche un dialogo intergenerazionale e un'apertura cordiale al mondo dei giovani per una continuità e un ringiovanimento di ogni cammino confraternale.

Infine, in un momento in cui per tutta la Chiesa si intensifica e si rafforza un cammino sinodale di ascolto, di ricerca, di proposta per una testimonianza e una missione più partecipata e condivisa, le Confraternite devono procedere in maniera più coordinata tra loro, ritrovando nella Parrocchia e nella Diocesi i punti "fermi" della comunione e della loro testimonianza-missione nel rispetto massimo dei percorsi formativi e delle finalità specifiche di ogni soggetto ecclesiale.

A tutti i cammini confraternali auguro unità, autenticità e frutti di vita.

Anagni, ottobre 2021

† Lorenzo Loppa

4

Statuto delle Confraternite.indd 4-5

Capitolo I

NATURA F FINALITÀ

PRECHIERA AL BEATO GIORGIO FRASSATI

venerato quale Patrono delle Confraternite d'Italia

Signore Gesù,
donaci il coraggio di volare in alto,
di fuggire la tentazione della mediocrità e della banalità;
rendici capaci, come Pier Giorgio,
di aspirare alle cose più grandi
con la sua tenacia e la sua costanza
e di accogliere con gioia il tuo invito alla santità.

Liberaci dalla paura di non riuscirci o dalla falsa modestia di non esservi chiamati.

Concedici la grazia, che Ti domandiamo per l'intercessione di Pier Giorgio, e la forza per proseguire con fedeltà sulla via che conduce "verso l'alto"

Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.

Art. 1 • La Ven. Confraternita
è una associazione pubblica di fedeli di ambo i sessi eretta innella Chiesa di
con decreto dell'Ordinario Diocesano S.E. Mons
Art. 2 • La stessa gode di personalità giuridica civile se ci si attiene alle norme concordatarie (con facoltà per ciascuna Confraternita di ottenerla nel rispetto della normativa e facendosi carico degli oneri conseguenti) riconosciuta con decreto del Ministero dell'Interno n. del (o per antico possesso di stato riconosciuto dal Ministero dell'Interno con decreto del (legge 20 maggio 1985 n. 222 art. 4). È iscritta nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di
dalcol n.
Codice Fiscale

Art. 3 • La Confraternita persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro.

In particolare, essa ha come fini principali la santificazione dei Confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità. Per realizzare tali fini la Confraternita si propone di:

a) costituire una viva comunità ecclesiale che sia luogo di comunione, di annuncio della fed^ae che ha al centro l'Eucaristia e perciò aiuti i Confratelli e le Consorelle a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana, mediante la testimonianza della vita cristiana, una intensa vita spirituale, una assidua par-

7

Statuto delle Confraternite.indd 6-7

- tecipazione alla liturgia e l'inserimento nella vita della Chiesa locale:
- b) attuare iniziative per la formazione cristiana permanente e la crescita umana e sociale dei Confratelli e delle Consorelle, promuovendo altresì il volontariato e la solidarietà mediante l'esercizio delle opere di misericordia spirituali e corporali ed in risposta alle nuove povertà:
- c) promuovere il culto pubblico della Chiesa, curare l'animazione delle celebrazioni liturgiche e sostenere le attività cultuali del luogo sacro dove ha sede, provvedendo alla manutenzione ordinaria dell'edificio e delle pertinenze e, se l'edificio sacro è di sua proprietà, anche alla manutenzione straordinaria;
- d) collaborare per l'attuazione dei piani di azione pastorale della comunità diocesana sotto la guida del Vescovo e del Parroco, anche mediante la partecipazione dei propri membri agli organismi pastorali, in conformità alle disposizioni diocesane;
- e) offrire una fattiva collaborazione per sostenere le manifestazioni di pietà popolare;
- f) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, caritativo, assistenziale integrate nell'azione pastorale della diocesi e della parrocchia:
- g) provvedere alla conservazione e manutenzione dei beni mobili e immobili di sua proprietà;
- h) promuovere la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei beni culturali, architettonici, artistici, storici, archivistici della Confraternita e la valorizzazione delle sue storiche tradizioni.
- **Art. 4 •** La Confraternita è soggetta esclusivamente alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo (can. 305).
- **Art. 5 •** La Confraternita, a norma del can. 328, cura i rapporti con le altre associazioni, specialmente con quelle esistenti nello stesso territorio, e li promuove in spirito di fraternità e di collaborazione.

Capitolo II

AMMISSIONE E DIMISSIONE DEL CONFRATELLE CONSORELLE

- **Art. 6 •** Possono far parte della Confraternita con uguali diritti e doveri, tutti i fedeli che:
 - a) abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, siano cattolici e abbiano ricevuto il Sacramento della Confermazione;
 - b) si impegnino a vivere con coerenza cristiana e a partecipare alla vita della Confraternita osservandone e accettandone lo Statuto e il Regolamento:
 - c) godano di buona stima e siano disposti a compiere un'esperienza comunitaria di fede:
 - d) possono essere ammessi tra i Confratelli quanti, pur trovandosi in una condizione non regolare, abbiano intenzione di condividere il cammino di fede e impegnarsi nell'esercizio della carità. Questi Confratelli non hanno diritto di voto attivo e passivo finché permane la situazione di irregolarità;
 - e) possono far parte anche gli iscritti ad un'altra confraternita come aggregati senza aver diritto di voto.
- **Art. 7** I ragazzi tra i 13 e 16 anni, con il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, possono aderire come **Aspiranti**, impegnandosi a frequentare la vita parrocchiale e a partecipare agli incontri formativi della Confraternita.
- Art. 8 La domanda di ammissione, rivolta al Priore, deve essere presentata dall'interessato/a per iscritto e deve contenere tutte le generalità. Alla domada devono essere allegati i certificati di Battesimo e Cresima e, se coniugati, certificato di Matrimonio religioso, nonché una lettera di presentazione di un Confratello o Consorella che ne attesti l'idoneità dal punto di vista religioso, morale e civile.

8 9

Statuto delle Confraternite.indd 8-9

La domanda viene esaminata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza con voto segreto dei partecipanti.

- **Art. 9 •** Il candidato/a, informato/a per iscritto dal Priore circa l'accoglienza della domanda, prima dell'accettazione definitiva dovrà compiere un periodo di prova o noviziato, che avrà la durata di almeno un anno. Al termine del periodo di prova il candidato/a sarà ammesso/a alla vestizione e professione e l'accettazione sarà definitiva.
- Art. 10 Con l'accettazione definitiva il candidato/a acquista lo stato di Confratello/Consorella *effettivo* e il conseguente esercizio dei diritti e doveri. Il suo nome verrà iscritto nell'apposito Registro dei Confratelli. Per i minori, invece, l'accettazione comporterà la qualifica di Confratello/Consorella ma l'esercizio dei diritti correlati, compreso il diritto di voto attivo e passivo, si acquisterà al compimento del diciottesimo anno di età.
- **Art. 11 •** La vestizione avverrà secondo l'uso della Confraternita determinata dal Regolamento.
- Art. 12 Non può essere accettato/a nella Confraternita:
 - a) chi abbia pubblicamente abbandonato la fede cattolica, si sia allontanato dalla comunione ecclesiastica o sia incorso nella scomunica (can. 316 § 1);
 - b) chi vive in maniera incompatibile con la dottrina e la disciplina della chiesa, tenendo presente l'art. 6 punto d;
 - c) chi sia causa di discordia, divisioni o liti nella comunità cristiana o abbia liti pendenti con la Confraternita o uno dei suoi membri;
 - d) chi non mostra di voler intraprendere un autentico cammino di fede;
 - e) chi sia stato dimesso o sospeso da un'altra Confraternita.
- **Art. 13 •** Le condizioni previste dall'art. 12 alle lettere a-d sono incompatibili con la condizione di membro della Confraternita. Pertanto, chi dovesse incorrere in esse dopo la sua ammissione dovrà entro tre mesi

porre rimedio. In caso contrario, dopo due ammonizioni scritte, sarà espulso dalla Confraternita.

Deve ugualmente ritenersi espulso dalla Confraternita chi sia di disturbo e di intralcio alla vita della Confraternita, o si assenti prolungatamente e ingiustificatamente dalla vita comunitaria della medesima, particolarmente dalla catechesi, o non adempia altri doveri a norma del presente Statuto e, ammonito due volte per iscritto, non abbia ottemperato ai richiami.

Art. 14 • Il Confratello inadempiente per un biennio al versamento delle quote annuali è sospeso dalla Confraternita. La sospensione deve essere annotata nel Reaistro dei Confratelli.

Al terzo anno di morosità la sospensione si tramuta automaticamente nella dimissione dalla Confraternita che viene annotata sul Registro dei Confratelli.

Art. 15 • Possono essere nominati Confratelli e Consorelle **onorari** coloro che si sono resi benemeriti nelle altre Confraternite o nella Chiesa in genere, fatto salvo l'art. 12 del presente Statuto.

L'ammissione di Confratelli e Consorelle aggregati o onorari deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio con il consenso del Primicerio e previa approvazione dell'Ordinario diocesano o del suo Delegato.

I Confratelli e Consorelle aggregati o onorari non godono di voce attiva e passiva. Sono esenti dal pagamento della quota di iscrizione e delle annualità ma partecipano dei benefici spirituali della Confraternita.

Art. 16 •La dimissione o l'espulsione di un Confratello o Consorella deve essere decisa dal Consiglio Direttivo, salvaguardando sempre il diritto alla difesa, e comunicata per iscritto dal Priore all'interessato.

10

Statuto delle Confraternite.indd 10-11 19:48

Capitolo III

DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI/CONSORELLE

Art. 17 • Per la realizzazione dei fini della Confraternita ogni Confratello/Consorella è tenuto/a a:

- a) frequentare ali incontri di catechesi, da tenersi durante l'anno:
- b) testimoniare una vita religiosa con la partecipazione assidua alle messe nelle domeniche e nei giorni festivi e con la frequenza ai sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucarestia;
- c) condurre un'esemplare vita cristiana, partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, partecipare alle processioni di obbligo e alle manifestazioni cittadine o diocesane cui sono invitate le Confraternite:
- d) visitare e soccorrere i Confratelli ammalati, anziani e soli:
- e) impegnarsi nell'esercizio delle opere di misericordia spirituali e corporali collaborando alle iniziative di apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
- f) partecipare alla missione di evangelizzazione della Chiesa con l'impegno di testimoniare il Vangelo nella famiglia, nel lavoro, nel mondo sociale e culturale.
- **Art. 18 •** Ogni Confratello/Consorella al momento della professione deve indossare l'abito della Confraternita, il cui uso è obbligatorio nelle celebrazioni liturgiche e di pietà popolare stabilite dal Regolamento, e deve ricevere la copia dello Statuto con il relativo Regolamento.
- **Art. 19 •** All'atto dell'accettazione definitiva il Confratello o la Consorella versa la quota d'ingresso e annualmente la quota sociale, fissate e aggiornate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 20 • I Confratelli e le Consorelle godono del diritto di voto attivo e passivo dopo la professione ed il compimento del diciottesimo anno di età purché non siano stati sospesi o siano soggetti a provvedimento di espulsione o dimissione.

12

Statuto delle Confraternite.indd 12-13

Capitolo IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

- Art. 21 Sono organi della Confraternita:
 - a) l'Assemblea:
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Priore.
- Art. 22 L'Assemblea è costituita da tutti i Confratelli e le Consorelle che abbiano compiuto il periodo di prova e fatta la professione. È il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa ha i poteri relativi alla vita della Confraternita a norma dei can 119 e 315 del C.D.C. e del presente Statuto. È convocata dal Priore almeno due volte all'anno in seduta ordinaria.

L'Assemblea:

- a) elegge il Priore e i membri del Consiglio Direttivo;
- b) elegge tre revisori dei conti;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) approva il Regolamento interno della Confraternita e le sue modifiche;
- e) esamina le linee direttive proposte dal Consiglio della Confraternita:
- f) delibera circa l'annualità da pagare;
- g) autorizza il Consiglio a compiere atti di amministrazione straordinaria.

Il tutto è sottoposto a conferma dell'Autorità Ecclesiastica (can. 128 \S 1).

Art. 23 • Le Assemblee sono convocate e presiedute dal Priore. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Priore a mezzo di lettera da recapitare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o a mezzo di affissione di avviso all'albo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o con altri mezzi di pubblicità.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice e saranno valide se interverrà almeno la metà più uno dei Confratelli e Consorelle aventi diritto di voto. In assenza di numero legale l'Assemblea può riunirsi in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, con un intervallo di un'ora e potrà validamente deliberare a maggioranza, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

Ogni deliberazione presa su argomenti non previsti nell'ordine del giorno è nulla.

- **Art. 24 •** L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta dell'Ordinario Diocesano, del Consiglio Direttivo, o di un decimo dei Confratelli e Consorelle, mediante avviso con l'ordine del giorno.
- **Art. 25 •** Per deliberare su affari di straordinaria amministrazione sarà necessaria la previa comunicazione all'Ordinario Diocesano dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono convalidate dall'Ordinario Diocesano.
- **Art. 26 •** Le riunioni dell'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, sono comunicate previamente all'Ordinario Diocesano, che ha diritto di intervenire personalmente o per mezzo di persona da lui delegata.
- **Art. 27 •** L'Assemblea approva in seduta ordinaria il rendiconto annuale da trasmettere all'Ordinario Diocesano.
- **Art. 28** Tutti coloro che ricoprono incarichi nella Confraternita prendono il nome di Officiali della Confraternita.
- **Art. 29 Il Consiglio Direttivo** è composto dal Priore e da due a otto Consiglieri, come definito nel Regolamento di ogni singola Confraternita. Essi devono assolvere ai loro compiti con dignità e onore, e

14

Statuto delle Confraternite indd 14-15

devono distinguersi come esempio e riferimento per tutti i Confratelli. Il consiglio è assistito dal Primicerio, membro di diritto. Spetta al Consialio:

- a) su proposta del Priore, nominare il Segretario, il Camerlengo e il Vicepriore. Il Segretario e il Camerlengo, se non fanno parte del Consiglio, partecipano alle riunioni senza diritto di voto:
- b) pianificare le attività della Confraternita in conformità al "Piano Pastorale Diocesano":
- c) decidere l'accettazione dei richiedenti e ratificare gli atti di dimissione o espulsione dei membri;
- d) formulare le linee direttive della Confraternita da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) proporre all'Assemblea la quota di adesione per i nuovi iscritti e il contributo annuale da versare da parte dei Confratelli:
- f) curare eventuali festeggiamenti religiosi e civili in onore del Titolare, nell'osservanza delle vigenti leggi ecclesiastiche e civili.

Art. 30 • Il Consiglio opera quale Consiglio di Amministrazione a norma del can. 1280.

Il Priore ha bisogno del suo consenso per il compimento di atti e contratti di ordinaria amministrazione e fissa il limite della somma di cui può disporre il Camerlengo. Ha bisogno del consenso dell'Assemblea per porre atti di straordinaria amministrazione.

Art. 31 • Il Priore è il moderatore della Confraternita a norma del can 317. Egli:

- a) ha la legale rappresentanza della Confraternita;
- b) convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea, ne presiede le riunioni, ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell'Assemblea Elettorale, e ne fissa l'ordine del giorno;
- c) cura il perseguimento dei fini istituzionali della Confraternita coordinandone l'attività;
- d) accerta il diritto dei Confratelli e delle Consorelle a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, e nomina ali scrutatori;
- e) accoglie le domande d'iscrizione e, dopo il consenso del Con-

- siglio direttivo, firma l'accettazione dei nuovi Confratelli e delle Consorelle dandone comunicazione aali interessati:
- f) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e ne informa ali interessati nei modi previsti:
- g) mantiene i rapporti con l'Ordinario Diocesano e con il Delegato Vescovile:
- h) cura il passaggio delle consegne redigendo una relazione alla fine del proprio mandato:
- i) presenta all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi, già approvati dal Consiglio, rispettivamente entro il mese di novembre e di febbraio e li sottopone alla convalidazione dell'Ufficio Amministrativo Diocesano insieme al verbale di approvazione dell'Assemblea a norma del can. 319;
- j) firma ogni mandato di pagamento e di riscossione insieme al Camerlengo;
- k) è responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili come buon padre di famiglia;
- I) procede alla stipula dei contratti nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, a firma congiunta del Camerlengo e del Segretario, con il consenso del Consiglio della Confraternita;
- m) provvede agli atti di straordinaria amministrazione, con il consenso del Consiglio e dell'Assemblea e previa autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano;
- n) risponde in proprio conto e danno di tutti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione dell'Ordinario Diocesano:
- o) garantisce personalmente l'osservanza di tutte le vigenti norme ecclesiastiche e civili in occasione delle festività del Titolare, civili e religiose, o per altre legittime ricorrenze.

Art. 32 • Qualora il Priore decada dalla carica per qualsiasi motivo decade anche l'intero Consiglio Direttivo; se decadono dalla carica di Consiglieri uno o più membri o nel caso che un membro del Consiglio venga meno definitivamente subentreranno i primi dei non eletti.

16

Statuto delle Confraternite.indd 16-17

- Art. 33 L'incarico nel Consiglio Direttivo della Confraternita è incompatibile con compiti direttivi nei partiti politici (can. 317 § 4), nei sindacati o nelle civiche amministrazioni, con la candidatura alle elezioni politiche o amministrative o con incarichi nella Pubblica Amministrazione. I membri del Consiglio che intendano candidarsi sono tenuti a presentare le proprie dimissioni prima di ufficializzare la candidatura.
- **Art. 34 •** Il **Vicepriore** è proposto dal Priore tra i Consiglieri, collabora con il Priore nella direzione della Confraternita e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, rispondendo al Priore, al Consiglio e all'Assemblea.
- Art. 35 I Consiglieri collaborano con il Priore e con il Vicepriore nella buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita nello spirito della collegialità e della ricerca del bene religioso dei Confratelli e delle Consorelle.
- Art. 36 Il Camerlengo, proposto dal Priore, è nominato dal Consiglio al suo primo insediamento; se il Camerlengo non fa parte del Consiglio collabora con esso e partecipa alle sue riunioni, senza diritto di voto. Non possono rivestire l'incarico di Camerlengo coloro che hanno con il Priore vincoli di parentela naturale o acquisita. Sono compiti del Camerlengo:
 - a) provvedere alla riscossione delle quote associative dei Confratelli e di ogni altra somma dovuta alla Confraternita ed effettuare i pagamenti congiuntamente al Priore;
 - b) custodire i registri di cassa e amministrativi in genere con la relativa documentazione;
 - c) aggiornare l'elenco dei morosi notificandolo annualmente al Consiglio Direttivo;
 - d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo.
- **Art. 37 •** Ogni operazione finanziaria, sia in entrata che in uscita, deve essere opportunamente documentata con ricevuta e deve essere registrata in ordine cronologico e con numero progressivo nel registro

degli incassi e dei pagamenti.

Per le spese correnti il Camerlengo disporrà di una somma liquida entro il limite stabilito dal Consiglio. Le somme in avanzo dovranno essere depositate su un conto corrente bancario o postale intestato alla Confraternita con firma congiunta del Primicerio, del Priore e del Camerlengo. Per eventuali investimenti la Confraternita dovrà chiedere il nulla osta all'Ordinario diocesano.

- **Art. 38 •** Nel caso che la Confraternita organizzi festeggiamenti religiosi e civili in onore del Titolare o per altre circostanze ogni operazione finanziaria deve essere annotata nel registro degli incassi e pagamenti.
- **Art. 39 Il Segretario**, proposto dal Priore, è nominato dal Consiglio tra i membri della Confraternita, al suo primo insediamento. Il Segretario, se non fa parte del Consiglio, collabora con esso e partecipa alle sue riunioni, senza diritto di voto.

Sono compiti del Segretario:

- a) verbalizzare le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- b) verificare il numero legale per la validità delle riunioni mediante appello nominale;
- c) dare lettura del verbale precedente per l'approvazione;
- d) registrare le assenze dei Confratelli e delle Consorelle in tutte le adunanze, riferendo al Consiglio;
- e) compilare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- f) curare la corrispondenza, particolarmente con gli Uffici di Curia;
- g) ordinare e custodire l'archivio;
- h) redigere l'inventario dei beni mobili e immobili comprensivo degli arredi e suppellettili sacre;
- i) controfirmare tutti gli atti del Consiglio e dell'Assemblea, garantendo personalmente la legittimità degli atti e l'osservanza delle norme vigenti, canoniche e civili;
- j) trasmettere ai competenti uffici di Curia copia degli atti per i quali si richiede l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano, allegando il relativo verbale;
- k) aggiornare annualmente l'inventario e indicare, per ciascun

18

Statuto delle Confraternite, indd 18-19

- bene, la provenienza, gli oneri inerenti e quanto utile all'identificazione esatta di esso, sia che si tratti di beni mobili sia immobili:
- aggiornare il registro dei Confratelli e Consorelle, annotando per ciascuno i dati anagrafici, l'indirizzo, la data di accettazione, il periodo di formazione, le assenze, con specificazioni degli obblighi inadempiuti, eventuali provvedimenti disciplinari a carico;
- m) aggiornare la posizione amministrativa di ogni Confratello in ordine al versamento del contributo associativo e della quota sociale annuale;
- n) custodire l'Archivio e regolarne l'accesso, non consentendo ad alcuno di portare documenti fuori della sede;
- o) d'intesa col Priore e con il Camerlengo, verifica periodicamente la contabilità generale e la situazione di cassa.
- **Art. 40 •** Il **Provveditore**, eletto dal Consiglio tra i suoi membri, collabora con il Consiglio nella esecuzione di opera di manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa o dell'Oratorio e degli altri edifici, seguendo le decisioni e le indicazioni formulate dall'Assemblea e dal Consiglio stesso.

Al Provveditore è affidata inoltre la conservazione diligente di suppellettili, arredi sacri, oggetti di culto della Chiesa, dell'Oratorio e della sacrestia e al loro restauro in accordo con il Primicerio il Priore e l'Economo. Ha cura di tutto ciò che appartiene alla Confraternita e collabora con il Segretario per l'aggiornamento dell'inventario.

Art. 41 • Il Primicerio è nominato liberamente dall'Ordinario Diocesano (can. 317 §1). Di norma il Primicerio è il Parroco o il Rettore della Chiesa dove ha sede la Confraternita.

Spetta all'Ordinario Diocesano stabilire che, in casi particolari, il Primicerio sia un chierico diverso dal Parroco o dal Rettore della chiesa. Nella Confraternita rappresenta l'Autorità Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità della Confraternita.

Spetta al Primicerio:

- a) conoscere gli argomenti da trattare al Consiglio e all'Assemblea:
- b) sottoscrivere i verbali delle adunanze dell'uno e dell'altra;
- c) partecipare alle sedute, quando lo ritiene opportuno, con obbligo particolare di partecipare alla seduta per l'ammissione alla professione;
- d) apporre il visto sulle liste presentate all'Ordinario Diocesano, sulle deliberazioni legittimamente adottate, sulle relazioni di bilanci preventivo e consuntivo. Qualunque delibera che manchi del visto del Primicerio è da ritenersi invalida, se non interviene una speciale delega dell'Ordinario Diocesano.

Il Primicerio è il responsabile della direzione spirituale della Confraternita e della formazione cristiana. È suo compito:

- a) svolgere il corso di catechesi annuale:
- b) promuovere la conoscenza dei documenti del Magistero della Chiesa, specialmente quelli relativi al laicato;
- c) tenere gli incontri formativi dei nuovi candidati e degli aspiranti:
- d) educare alla preghiera personale e comunitaria, alla celebrazione della Liturgia delle Ore, alla vita sacramentale e promuovere la personale santificazione, in risposta alla loro chiamata alla santità di ogni battezzato;
- e) indirizzare alla testimonianza della carità in forma adeguata ai tempi e ai luoghi, mediante l'esperienza del volontariato d'ispirazione cristiana e la partecipazione ai corsi di preparazione specifica;
- f) promuovere la **pastorale vocazionale**, offrendo ai giovani adeguati momenti di ricerca, di riflessione, di esperienze con gli operatori pastorali specifici della diocesi.
- Art. 42 Il Primicerio è responsabile, insieme al Priore, dei festeggiamenti civili e religiosi, organizzati dalla Confraternita in onore del Titolare e per altre ricorrenze, per quanto riguarda il loro svolgimento, in conformità alle vigenti disposizioni dell'Ordinario Diocesano, sotto l'a-

20 21

Statuto delle Confraternite.indd 20-21 10/11/21 19:48

spetto morale e pastorale. Egli perciò si rifiuterà di avallare programmi che non siano rispettosi delle norme, vigilerà sull'osservanza di queste, deferirà al Delegato Vescovile i responsabili della loro violazione.

Art. 43 • Se la sede della Confraternita è una chiesa non parrocchiale, il Primicerio agirà sempre in comunione con il Parroco e senza svolgere le funzioni proprie (can. 530) fatte salve eventuali facoltà concesse dall'Ordinario Diocesano. L'orario delle celebrazioni, in ogni caso, sarà armonizzato con ali orari della parrocchia.

Art. 44 • Il Primicerio si darà premura di informare e sentire il Parroco con l'intento di armonizzare l'attività pastorale che si svolge nella chiesa della Confraternita con quella della chiesa parrocchiale.

Se la sede della Confraternita è una chiesa parrocchiale il Parroco sarà Primicerio e curerà le funzioni proprie della Confraternita regolando i rapporti con essa mediante apposita convenzione, approvata dall'Ordinario Diocesano.

Capitolo V

FI F7IONI

Art. 45 • L'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo è convocata dal Priore della Confraternita. La data delle elezioni è fissata dal Consiglio uscente d'intesa con il Delegato Vescovile per le Confraternite e non potrà essere cambiata senza il suo consenso. L'Assemblea sarà presieduta dal Delegato Vescovile o da un suo sostituto.

Art. 46 • Alle votazioni possono partecipare i Confratelli e le Consorelle che sono in regola con gli adempimenti amministrativi e che non sono incorsi nei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto o adottati dall'Ordinario Diocesano.

Art. 47 • L'elenco degli aventi diritto di voto è predisposto dal Segretario e presentato al Priore prima delle elezioni, ed è esposto nella sede delle votazioni. Fra gli elettori il Priore uscente nomina due scrutatori, non candidati, che verranno assistiti dal Segretario nelle operazioni. Il voto è espresso su schede con esclusione di ogni altra forma, anche quella per acclamazione. Il voto è segreto, libero, incondizionato. Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.

Art. 48 • Possono essere candidati come Officiali i Confratelli e le Consorelle che possiedono i requisiti prescritti e abbiano compiuto la professione nella Confraternita da almeno un anno. Non possono essere candidati coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici (can. 317 § 4), nei sindacati, nelle civiche amministrazioni e nelle associazioni o movimenti di natura politica.

Gli eletti, proclamati dal Delegato Vescovile o da un suo sostituto, devono essere confermati dall'Ordinario Diocesano a norma del can. 317 §1 e dallo stesso posso essere dimessi a norma del can. 318 § 2.

Art. 49 • Per l'elezione a Priore occorrono almeno tre anni di professio-

22

Statuto delle Confraternite.indd 22-23 10/11/21 19:48

- ne. Il Priore può essere eletto solo per due mandati consecutivi, per la durata complessiva massima di dieci anni.
- **Art. 50 •** Tutte le cariche durano cinque anni e sono esercitate a titolo volontario e gratuito.
- **Art. 51 •** Nel caso che un membro del Consiglio Direttivo venga meno in maniera definitiva, il numero dei Consiglieri verrà completato con il primo dei non eletti fino al compimento del quinquennio. Venendo a mancare un altro Officiale non Consigliere, il Consiglio Direttivo designerà un supplente fino al compimento del quinquennio.

Capitolo VI

MF77I FCONOMICI

Art. 52 • La Confraternita amministra i propri beni avvalendosi del Consiglio.

Le entrate della Confraternita sono costituite da:

- a) redditi di beni mobili e immobili;
- b) quote di iscrizione dei Confratelli e delle Consorelle:
- c) auote annuali:
- d) ricavati di attività associative:
- e) offerte di enti e privati.

Art. 53 • L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. La Confraternita, tramite il Priore e il Camerlengo, ha l'obbligo di aggiornare regolarmente le scritture contabili, il Registro dei beni strumentali e l'Inventario.

I bilanci, come i registri dell'amministrazione, sono soggetti all'esame dell'Ufficio Amministrativo Diocesano e all'approvazione del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (can. 319).

Il Camerlengo allegherà sempre al bilancio consuntivo la documentazione riguardante i libretti bancari o postali, i titoli di rendita pubblica e ogni altro documento di pertinenza.

- Art. 54 Il patrimonio della Confraternita è costituito:
 - a) dai contributi iniziali ed annuali dei soci;
 - b) dal ricavato di eventuali attività associative o attività commerciali funzionali:
 - c) dalle questue ed eventuali oblazioni;
 - d) dai lasciti testamentari e benefici;
 - e) dai contributi deali enti istituzionali.

Tutte le risorse patrimoniali della Confraternita sono impiegate unicamente per i fini istituzionali o per scopi di beneficienza. Le prestazioni offerte dai Confratelli e Consorelle sono gratuite così come i benefici

24 25

Statuto delle Confraternite.indd 24-25

riservati dalla Confraternita ai propri sodali. È vietato distribuire ai Confratelli e Consorelle, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita della Confraternita che in caso di estinzione della stessa.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

- **Art. 55 •** La Confraternita dovrà avere un conto corrente bancario o postale intestato alla Confraternita stessa con firma congiunta del Primicerio, del Priore e del Camerlengo.
- Art. 56 La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione dell'Ordinario Diocesano (cann. 305 e 315). Spetta all'Ordinario Diocesano verificare l'osservanza delle leggi canoniche e civili in una Confraternita tramite il Coordinamento Diocesano, il Delegato vescovile e gli Uffici di curia.
- **Art. 57 •** I beni della Confraternita sono beni ecclesiastici e debbono essere amministrati secondo la corrispondente normativa (cf. can. 1257 § 1 e seguenti).
- **Art. 58** Gli amministratori della Confraternita sono tenuti ad adempiere il loro compito a nome della Chiesa (can. 1282-1284).
- **Art. 59** L'Ordinario Diocesano può sospendere o dimettere un Confratello anche per cause non previste espressamente nel presente Statuto, sempre salvaguardando il diritto alla difesa (can. $308 e 316 \S 2$).
- **Art. 60 •** In circostanze speciali, in caso di irregolarità e per gravi motivi l'Ordinario Diocesano può sciogliere il Consiglio Direttivo e nominare una Gestione Commissariale che diriga temporaneamente la Confraternita (can. 318 § 1).

La durata della Gestione Commissariale nonché i suoi poteri sono quelli fissati dalla lettera di nomina. All'inizio della gestione commissariale decadono tutte le cariche.

26

Statuto delle Confraternite.indd 26-27

Art. 61 • Per gravi cause o per inefficienza o per mancanza di Confratelli effettivi l'Ordinario può accorpare o sciogliere la Confraternita (can. 320 § 2).

Nel caso di accorpamento i beni mobili ed immobili, il patrimonio finanziario nonché i documenti saranno assegnati alla Confraternita accorpante dopo attento esame del Delegato Vescovile e del Priorato.

Lo scioglimento comporta invece il trasferimento dei beni alla Parrocchia nel cui territorio ha sede la Confraternita.

- **Art. 62** L'interpretazione autentica dello Statuto, la modifica dello stesso (can. 314) o l'applicazione di deroghe nei singoli casi competono unicamente all'Ordinario Diocesano.
- **Art. 63** Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogati tutti gli Statuti e i Regolamenti precedenti, nonostante qualsiasi disposizione contraria.
- **Art. 64** Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico per le associazioni di fedeli ed in particolare per le associazioni pubbliche dei fedeli nonché quelle circa i beni temporali della Chiesa e le disposizioni concordatarie.

Appendice

ORDINAMENTO DIOCESANO DEL COORDINAMENTO DELLE CONFRATERNITE DETTO "PRIORATO"

Art. 1 • È costituito in Anagni il Priorato delle Confraternite per la Diocesi di Anagni-Alatri sotto 1a protezione di San Benedetto. Esso fa parte degli organismi regionali, nazionali e internazionali di coordinamento delle Confraternite.

Il Coordinamento Diocesano, detto "Priorato delle Confraternite", è formato da tutti i Priori delle Confraternite presenti nella Diocesi. Esso ha lo scopo di armonizzare le iniziative secondo le indicazioni fornite dal Piano Pastorale Diocesano. Il Coordinamento Diocesano si riunisce almeno due volte all'anno e raccoglie una quota annuale per sé e per l'iscrizione obbligatoria alla Confederazione delle Confraternite delle diocesi d'Italia di tutte le confraternite della Diocesi di Anagni-Alatri.

- Art. 2 Il Coordinamento Diocesano è diretto da un Consiglio formato da sette membri: il Delegato Vescovile, tre membri eletti e tre nominati dall'Ordinario diocesano. I membri del Consiglio nominati dall'Ordinario Diocesano, tra cui il Segretario Diocesano, possono anche non essere Priori, ma persone che si sono distinte per impegno e serietà all'interno delle Confraternite.
- **Art. 3 •** I membri del Consiglio sono eletti dal Coordinamento con voto segreto e a maggioranza semplice, uno per Forania. Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti oppure nominati dall'Ordinario. Si ottengano almeno due candidati per ciascuna Forania prima di procedere al voto.

28

Statuto delle Confraternite.indd 28-29

Art. 4 • Spetta al Consiglio:

- a) organizzare i Cammini di Fraternità:
- b) stilare il programma delle catechesi annuali;
- c) dirimere conflitti interni alle confraternite, se interpellati dal Priore o
- d) rappresentare, quando richiesto, l'Ordinario diocesano nelle operazioni di voto:
- e) esaminare i preventivi di spesa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- **Art. 5 •** Tutte le decisioni del Coordinamento Diocesano e del Consiglio sono adottate a maggioranza. Alle riunioni del Coordinamento Diocesano e del Consiglio partecipa con diritto di voto il Delegato Vescovile nominato ad nutum dall'Ordinario diocesano.
- **Art. 6 •** I membri del Coordinamento e del Consiglio decadono se hanno cessato dall'incarico di Priore per scadenza del mandato, per dimissioni, in base all'articolo 33 dello Statuto o per deposizione da parte dell'Ordinario diocesano. In caso di decadenza di un membro del Consiglio eletto, subentra il primo dei non eletti della stessa Forania.
- **Art. 7** Al Segretario Diocesano spetta convocare e presiedere le riunioni del Coordinamento e del Consiglio su indicazione del Delegato Vescovile. In caso di impedimento o assenza è sostituito dal membro più anziano in età.
- **Art. 8 •** Il Coordinamento Diocesano dovrà avere un conto corrente bancario o postale intestato alla Diocesi con firma congiunta del Delegato, del Priore e del Camerlengo.
- **Art. 9 •** Il Coordinamento Diocesano deve vigilare con attenzione sulla corretta applicazione degli articoli 6 e 10 dello statuto.
- Art. 10 Entro un anno a partire dalla data di promulgazione del nuovo Statuto diocesano, e in conformità ad esso, dovrà essere rinno-

vato il Consiglio direttivo della Confraternita. Le Confraternite rinnovate, con meno di dodici Confratelli, saranno oggetto di particolare attenzione e cura del Priorato affinché associno un maggior numero di fedeli.

Art. 11 • Per quanto non espressamente previsto nel presente Ordinamento valgono le norme del Codice di Diritto Canonico nonché quelle circa i beni temporali della Chiesa e le disposizioni concordatarie.

30

Statuto delle Confraternite.indd 30-31

INDICE

Capitolo I – Natura e finalità	pag.	Χ
Capitolo II – Ammissione e dimissione dei Confratelli		
e Consorelle))	Χ
Capitolo III – Doveri e diritti dei Confratelli e Consorelle))	Χ
Capitolo IV – Gli organi della Confraternita. Gli Officiali))	Χ
Capitolo V – Elezioni))	Χ
Capitolo VI – Mezzi economici))	Χ
Capitolo VII – Disposizioni generali e transitorie))	X
Appendice		
Ordinamento diocesano del coordinamento		
delle confraternite detto "Priorato"	>>	Χ

A cura del Coordinamento Pastorale Realizzazione editoriale: Iter Edizioni - Subiaco (Roma) Stampa: CSC Grafica - Guidonia Montecelio (RM) - Novembre 2021